



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-05-2020 (punto N 17)

Delibera N 625 del 18-05-2020

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI
Estensore Roberto SCALACCI
Oggetto
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020-2021

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Considerato che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 dispone come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Considerato che nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d’inizio della migrazione per le specie trattate. La proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell’assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura;

Visto l'articolo 14 comma 7 legge 11 febbraio 1992 n. 157 che facoltizza ma non impone la modifica o la revisione quinquennale dei Piani Faunistici Venatori Regionali (*“provvedono ad eventuali modifiche o revisioni ... con periodicità quinquennale”*);

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori delle province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

Vista la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Vista la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

Richiamati:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU” di seguito chiamato “Key concepts”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot.

25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;

- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell’ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;
- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- il documento “Aggiornamento del documento key concepts” inviato da ISPRA al Ministero dell’Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l’altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;

Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 101085 del 10/03/2020, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021 inviato da ISPRA di cui prot. 16518 del 20/4/2020, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Premesso che in ordine a detto parere dell’ISPRA può rilevarsi in via generale quanto segue a supporto motivazionale della presente delibera:

- in riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332/2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla Legge Quadro nazionale;

- l’ISPRA esprime tre diverse tipologie di parere:

- obbligatorio ma non vincolante quello ex articolo 18, comma 2, prima parte, L. 157/1992 con riferimento alla pre-apertura della caccia;

- meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante, quello di cui all’articolo 18, comma 1, L. 157/1992 in quanto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo le Regioni, in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali, sono tenute al rispetto della calendarizzazione fissata dal legislatore statale al comma 1 di talché quando questo sia rispettato il calendario venatorio regionale risulta pienamente legittimo;

- obbligatorio e vincolante solo quello di cui all’articolo 18, comma 2, penultimo periodo, L. 157/1992 come introdotto in uno al comma 1 bis dall’articolo 42, comma 2, L. 96/2010 relativo alla eventuale posticipazione dal 31 gennaio al 10 febbraio dell’attività venatoria;

- l’articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;

- l’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria: *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”*;

- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell’art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L.

comunitaria n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

- il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992, di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto *“di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”*;
- pertanto dall’attento esame dell’articolo 18 L. 157/1992 è dato ricavare che per quanto espressamente disposto dal comma 4, in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali, le Regioni sono tenute al rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non del comma 1 bis;
- il comma 1 bis dell’articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall’art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche con le successive leggi comunitarie e segnatamente con la L. comunitaria n. 122/2016 che pure ha apportato ulteriori modifiche alla L. 157/1992;
- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l’introduzione del comma 1 bis dell’articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell’articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- il comma 1 bis è stato introdotto in uno all’ultima parte del comma 2 dell’articolo 18 L. 157/1992 (cfr. articolo 42 L. comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1;
- è così spiegato il comma 4 dell’articolo 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale *“norma che garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente”* (Corte Costituzionale n. 258/2019) in sede di pubblicazione dei calendari venatorio stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis giacché il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale trova piena tutela ed è assicurato (i) dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al legislatore nazionale; (ii) da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali; (iii) dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto ad eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e solo in questo caso vincolante dell’ISPRA sussistendo solo in questa decade per il legislatore nazionale la possibilità di registrare per alcune specie migratorie l’inizio in Italia della migrazione prenuziale;
- con il proprio parere l’ISPRA non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992 nel CFVR della Toscana 2020/2021;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”);
- l’articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’articolo 18 della

legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Esiste evidentemente un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della data del 31 gennaio appare corretta anche perché suggerita dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/1992;
- il documento Key concepts elaborato dal Comitato ORNIS e ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, fornisce specie per specie e Paese per Paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma tra l'altro *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;
- l'ISPRA nel proprio parere del 20.4.2020 prot. n. 16518 reso sulla proposta del calendario venatorio 2020/2021 della Regione Toscana non si è data carico di procedere alla stima per confronto di dati provenienti da più Regioni di Stati membri dell'Unione Europea che per caratteristiche territoriali e latitudine possono essere assimilate alla Toscana e ciò determina palesi incongruenze e discrasie come per esempio si abbia ad assumere, con diretto riferimento al territorio toscano, la Corsica ove l'attività venatoria alle specie migratorie è consentita fino al 20 febbraio;
- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;
- da un confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori con i Key concepts e con la Guida interpretativa emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradrìdi) rispetto ai periodi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 legge 157/1992;
- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree

interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazioni per l'esercizio venatorio;

- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 14 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 10 cominciano la migrazione pre nuziale, secondo il documento europeo Key Concepts, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione, moretta), mentre solo 4 (alzavola, codone, canapiglia, folaga) cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 9 specie è completamente al di fuori della migrazione pre-nuziale, mentre per 4 specie viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle regioni. Fa eccezione il germano reale, per cui la guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012), che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in regione;
- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di cogenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;
- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle

conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

- come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) *“l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.”*;

- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria;

- ne è riprova il fatto che il parere dell’ISPRA prot. n. 16518 del 24.4.20120 è privo di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano e risulta sostanzialmente identico per tutte le Regioni italiane come se le problematiche afferenti la Sicilia possano essere ritenute equiparabili al Veneto, quelle della Puglia alla Toscana, quelle della Calabria alla Lombardia e così via;

- nel parere dell’ISPRA prot. n. 16518 del 24.04.2012 neppure sono rinvenibili, come invece espressamente stabilito dall’art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati assunti dall’Istituto con specifico riferimento al territorio toscano, nè le collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati con termini di diretto riferimento al territorio toscano, né i contributi richiesti alle Università Toscane e ad altri Organismi di ricerca, nè le verifiche effettuate sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio;

Tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali in materia e in particolare avuti presenti:

- TAR Veneto n. 1508/2011, TAR Lazio, Sez. I ter, ordinanza n. 7586/2012; TAR Toscana, Sez. II, n. 523/2013; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 1845/2014; secondo cui legittimamente la Regione può discostarsi dal parere dell’ISPRA con idonea motivazione che assuma a riferimento precisi apporti scientifici;

- TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell’esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016 della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;

- TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017 secondo cui *“per costante orientamento della Corte Costituzionale la disciplina statale che delimita i periodi in cui le Regioni possono autorizzare il prelievo venatorio rappresenta il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante per le stesse Regioni e Province autonome”*;

- Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 e TAR Calabria, Sez. I, ordinanza n. 337/2019 che hanno affermato la ultrattività dei Piani Faunistico Venatori regionali, anche reiteratamente prorogati, di cui sono rimesse alla discrezionalità delle Regioni, solo eventualmente, modifiche o revisioni con periodicità quinquennale;

- TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 174/2019 che legittima l'ultrattività dei Piani Faunistico Venatori provinciali dei quali sia prevista espressamente per legge la perdurante validità, come nel caso della Regione Toscana con l'art. 7 bis L.R. n. 3/1994;
- Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 che ha ammesso il prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7182/2019 che ha ritenuto che in Italia la migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio nel mese di marzo;
- TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8669/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2018/2019;

Richiamati

- la Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 27/01/2020, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate relativo all'anno 2020;
- il parere sullo status della Beccaccia, rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, di cui prot. n. 276093/2019;
- la nota del Ministero della Salute di cui prot. 2293 del 29 gennaio 2019, inerente le attività finalizzate al diffondersi della Peste Suina Africana;
- la nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, in merito alle misure di prevenzione alla diffusione della Peste Suina Africana;
- la Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019 con la quale è stato formalizzato l' "Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alla fenologia di migrazione ed all'età e sesso dei capi abbattuti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*)";
- il Decreto Dirigenziale n. 800 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata autorizzata la continuazione del monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana, in prosecuzione delle attività già autorizzate con rispettivi decreti a partire dal 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 1401 del 6 febbraio 2020 con il quale è stato autorizzato "Monitoraggio della beccaccia con cane da ferma nelle aree non cacciabili" con le modalità indicate dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota di cui prot. 17371 del 19 febbraio 2018 "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma" in sette aree a divieto di caccia rappresentative del territorio regionale, comunicate ad ISPRA con nota di cui prot. 45939 del 05/02/2020;
- la nota della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare di cui prot. 132458 del 7 aprile 2020 inerente i calendari venatori per la stagione 2020-2021;
- la relazione "Monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana. Settembre 2019 – Marzo 2020" inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali con nota di cui prot. 170235 del 13.05.2020 nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019, inviata ad ISPRA con nota prot. 05868 del 14.05.2020;

Ritenuto di integrare con le considerazioni e i richiami che precedono le motivazioni delle scelte che hanno indotto l'Amministrazione regionale toscana a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie, sempre esclusi i giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio, come di seguito riportato.

Silvilago (*Sylvilagus floridanus*)

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"nelle zone ove il Sylvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente elevata, esso può produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Sylvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (ed allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana."*

La estensione del periodo di caccia al 31 gennaio effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 2° della L. 157/92, si configura come attuazione di misure di maggiore prelievo sulla specie, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come specie aliena (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_SPECIE_ALIENE_completo.pdf).

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna"*.

Merlo (*Turdus merula*)

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è giudicata “Least concern” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in Unione Europea sia in Europa complessivamente;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza dei pulli dai genitori indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.
- i dati dei prelievi in Toscana, seppure numericamente importanti analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fatto salvo il prelievo nelle aree addestramento cani per le quali il termine del prelievo è consentito sino al 31 dicembre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è giudicata “Least concern” anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in Unione Europea sia in Europa complessivamente;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2014. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniera annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”*;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniera stagionale a non più di venticinque capi.
- in riferimento al parere ISPRA sopramenzionato, ed in particolare le considerazioni relative al contingentamento del carniera annuale, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web: <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU%20MP.pdf> . Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carnieri. Il risultato sull’incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l’attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d’Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Toscana ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.

- la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili;
- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre per le popolazioni selvatiche esterne alle aree addestramento cani.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

Si intende consentire il prelievo il 2 settembre 2020, solo da appostamento fisso e temporaneo e, successivamente, dal 20 settembre al 31 ottobre 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è giudicata "Quasi minacciata" in Unione Europea e "Vulnerabile" in Europa dalla Red List of European Birds, nonché "Vulnerabile" dall'IUCN;
- la popolazione nidificante in Italia è giudicata "Stabile" dal 2000 al 2017 secondo lo studio la pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniero stagionale a non più di venti capi e carniero giornaliero a non più di 5 capi;
- come suggerito da ISPRA, si intende concedere l'eventuale apertura anticipata della caccia su tale specie, solo da appostamento fisso o temporaneo;
- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre.

Le considerazioni circa l'apertura anticipata sono state condivise in sede di discussione del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, di cui all'ultimo aggiornamento relativo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui prot. 2015/CSR del 4 aprile 2019.

Alzavola (*Anas crecca*)

Si intende consentire il prelievo 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- lo studio recentemente pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica “IBIS” nel 2019, riguardante la migrazione pre-nuziale dell’alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia, e in particolare in Toscana, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio (Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.126021);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include la Toscana cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>);
- ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio è precedente all’inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana mostra un aumento dal 2007 al 2019, in un arco temporale di 13 anni in cui la caccia si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
- l’analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un notevole incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento e il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Canapiglia (*Mareca strepera*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

--la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;

-la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 è di aumento, in un arco temporale di 13 anni in cui la caccia alla specie si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane.);

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un notevole incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;

-L'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3°decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-i dati Key concepts proposti da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>));

-la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;

-la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

-in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Codone (*Anas acuta*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea e "Least concern" in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red List of European Birds, 2015;

-la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale;

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento dal 2007 al 2019, in un arco temporale di 13 anni in cui la caccia si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- l'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
 - il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include la Toscana cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>);
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

Fischione (*Mareca penelope*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019, è fluttuante nel complessivo periodo con valori negli ultimi anni pari o superiori a quelli del 2014, in un arco temporale in cui la stagione di caccia è sempre stata dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane.);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- L'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
- il fischione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Folaga (*Fulica atra*)

- Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
 - la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 è fluttuante con valori degli ultimi anni simili a quelli del 2009 e 2013, in un arco temporale in cui la stagione di caccia si è svolta sempre dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
 - i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniero annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
 - L'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;
 - la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
 - tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio/marzo (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>));
 - la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
 - la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
 - in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (Arcamone e Al, 2007);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- a maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *“La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.”* senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l’ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”*;
- La tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità/leggero aumento dal 2007 al 2019, in un arco temporale in cui la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
- L’analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Marzaiola (*Spatula querquedula*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, luogo di svernamento delle popolazioni in transito migratorio attraverso l’Italia, è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International; con dati aggiornati al 2015 (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero decremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata; nel caso specifico tale decremento è però fortemente influenzato dallo svolgimento della pre-apertura che negli ultimi anni non è stata effettuata in molte province toscane. Il carniero annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- L’analisi combinata dei dati della popolazione svernante in Africa con quelli dei prelievi in Toscana dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2°decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Mestolone (*Spatula clypeata*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds, 2015, cioè nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 dimostra valori fluttuanti intorno al valore di 2000 capi, con alcuni picchi in alcuni anni, in un arco temporale in cui la stagione venatoria si è svolta sempre dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniero annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- L’analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2017/18, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Moretta (*Aythya fuligula*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- La tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 dimostra una fluttuazione con una diminuzione nel 2018 e una ripresa nel 2019 ai valori medi della maggior parte degli anni (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane); L'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- In relazione al problema della confusione fra la Moretta e la Moretta tabaccata si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione "critico" come affermato da ISPRA, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia, in base a quanto sotto riportato:

Livello internazionale:

- Secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio;

-Secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2017, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la Toscana durante le migrazioni (<http://iwcm.wetlands.org/index.php/aewatrends>);

Livello nazionale:

-Secondo il recente Report Articolo 12 della direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://url.sand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdre.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020);

I dati sopra descritti dimostrano una situazione favorevole della specie Moretta tabaccata, non corrispondente allo stato "critico" proposto da ISPRA.

Livello regionale:

-la specie Moretta tabaccata è in aumento in Toscana dal 2007 al 2019, secondo i dati dei censimenti invernali (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane), in un arco temporale di 13 anni in cui la caccia alla Moretta è sempre stata consentita, nella maggior parte delle stagioni dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e nelle ultime stagioni dal 1 novembre al 31 gennaio.

-La specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette;

L'analisi comparata dei dati internazionali, nazionali e regionali riguardanti la Moretta tabaccata, dimostra che serie pluriennali di stagioni venatorie in cui la Moretta è sempre stata cacciabile non hanno indotto alcun effetto negativo sulla specie Moretta tabaccata che è aumentata in Europa, in Italia, e in Toscana;

-La Guida alla Disciplina della Caccia UE indica, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;

-la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;

Moriglione (*Aythya ferina*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto:

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Vulnerabile" sia in Unione Europea, sia in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;

-la specie è classificata "Vulnerabile" anche dall'IUCN;

-i dati dei censimenti invernali della specie in Italia dimostrano una ripresa della popolazione svernante negli anni 2017-2019 in tre siti chiave per le presenze della specie dimostrando un miglioramento della situazione demografica delle popolazioni che trascorrono l'inverno in Italia;

-la tendenza della popolazione svernante in Toscana dal 2007 al 2019 è di aumento, in particolare dal 2010 al 2019, in un arco temporale di 13 anni in cui la stagione venatoria si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide toscane);

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di

cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;

L'analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole della specie in Italia e in Toscana;

-- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

-la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;

-in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

-In ragione della classificazione della specie come "Vulnerabile", la Regione intende limitare a 10 i capi annuali e 2 giornalieri per cacciatore, in accordo col parere ISPRA;

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-La specie è classificata "Near threatened" dall'IUCN a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017;

- La specie è classificata "Quasi minacciata" dall'International Union for Conservation of Nature;

-La popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel lungo termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>);

-Il Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie;

-Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souhay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850);

-I dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);

-anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available <https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcd-eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y> (State of Nature in the EU to published in Q4 2020);

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- In ragione della classificazione della specie in Europa, la Regione intende limitare a 25 i capi annuali per cacciatore, in accordo col parere ISPRA;

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Combattente (*Calidris pugnax*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature sia in Europa , sia a livello globale, cioè la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000.

Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide toscane, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile;

-in riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che due pubblicazioni (Rakhimberdiev et al., 2011, Verkueil et al., 2012) stabiliscono in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Toscana nella migrazione post-nuziale, è stabile a causa di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia orientale;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 9 stagioni venatorie consecutive dal 2010/11 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;

L'analisi combinata dei dati di popolazione internazionali, nazionali e regionali dimostra che la caccia alla specie, come praticata in Toscana, è compatibile con la sua conservazione favorevole;

-a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 31 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Allodola (*Alauda arvensis*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre al 31 dicembre, in quanto:

-La normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- conformemente a quanto disposto dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018 si intende stabilire un limite di prelievo stagionale pro-capite di 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno; tale limite viene applicato ai cacciatori "specialisti", cioè che detengono almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura, mentre per tutti gli altri cacciatori viene stabilito un limite di prelievo stagionale pro-capite di 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 al giorno;

-nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la regione ha recepito le indicazioni ISPRA contenute nella guida per la stesura dei calendari venatori ove si "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...";

- in relazione allo stato di conservazione della specie si evidenzia che due testi scientifici stabiliscono che la popolazione paleartica di Beccaccia è stabile (Wetlands International, 2006 e Delany et al. 2009). Questa valutazione è stata ripresa dallo stesso ente Bird Life International che ha modificato il suo precedente giudizio di declino della specie risalente al 2004 in un giudizio di popolazione stabile;

- conseguentemente al nuovo giudizio del 2009 come popolazione stabile la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale per la beccaccia (piani destinati alle specie in difficoltà)

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/managt_plans_en.htm ;

- considerato quindi che dal punto di vista conservazionistico la specie a differenza di quanto si era evidenziato in passato, è adesso da considerare a “minor rischio” (“Least concern”) come riportato sulla “Red List of European Birds 2015” che così definisce lo stato della specie sia in Europa, sia in Unione Europea. Egualmente il rapporto “Articolo 12”, definisce la specie “Secure”;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2017/18, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;

- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che *"I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*;

- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- dallo studio estrapolato da C.I.R.Se.M.A.F. Baldaccini N.E. (a cura di) *"Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella Tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)"*, agli atti del Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare” condotto dalla Provincia di Pisa, in collaborazione con l’Osservatorio Ornitologico F. Caterini, l’associazione nazionale Beccacciai D’Italia ed il Centro Studi Beccaccia presso la Tenuta di San Rossore, emerge che, in termini di gestione del prelievo venatorio, gli attuali periodi indicati dall’articolo 18, comma 1, della legge 157/92 per la specie, paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale nell’ambito regionale toscano;

- tali risultati sono confermati nella pubblicazione di Tuti M., Gambogi R., Galardini A., 2017 *"Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) nella Tenuta di S. Rossore (Pi)"*, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vol. CXXIV; in questo lavoro realizzato in Toscana, la tecnica usata è stata quella del conteggio notturno dei soggetti in pastura nelle aree aperte della Tenuta di S. Rossore, molti dei quali catturati ed inanellati, contemporaneamente al conteggio da punti fissi in altri siti, di quelli in uscita dal bosco per pasturare in aree aperte. Le due metodologie hanno permesso di ottenere risultati concordi quantitativamente, andando a costituire un sicuro indice di presenza della beccaccia in Tenuta. I dati raccolti, quantitativamente rappresentativi, permettono di affermare che i picchi di presenza sono conseguenti ai minimi di temperatura locale, legati ad ondate di gelo che investono il nord Italia e l’Europa centrale. Un incremento delle presenze non legato alle basse temperature è invece chiaramente individuabile a partire dalla prima decade di febbraio;

- è stata data attuazione alle indicazioni contenute nelle note dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. prot. 054029 del 23 dicembre 2009 che riporta nell’allegato 2 il “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma” e n. prot. 17370 del 19.02.2018 “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma – 2018”;

- la Regione Toscana, sulla base dei protocolli di cui sopra, ha organizzato a partire dal 2016 in collaborazione con l’Associazione Beccacciai d’Italia e con la F.A.N.B.P.O. (Federazione

internazionale dei operatori di beccaccia del paeloartico occidentale) specifici programmi di monitoraggio sulla fenologia di migrazione della specie, autorizzando il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di migrazione e svernamento mediante il cane da ferma, ad operatori aventi ricevuto la formazione indicata dal predetto Istituto con cani appositamente abilitati dall'Ente Nazionale di Cinofilia (ENCI);

- sono stati considerati gli esiti delle campagne di monitoraggio condotte negli anni 2016-17, 2017-18 e 2018-19 raccolti e comunicati dalla F.A.N.B.P.O. con la nota di cui protocollo n. 185268 del 6 maggio 2019, (successivamente inviati ad ISPRA con la nota di cui prot. n. 194367 del 10 maggio 2019: allegati A1) e A2)), che permettono di evidenziare il numero di incontri in Toscana, per comune, per durata del monitoraggio e per decade. In particolare i dati sono stati elaborati calcolando l'ICA (indice cinegetico di abbondanza) come definito in Fadat C. 1993. *Survival of Eurasian Woodcocks estimated from the age ratio of specimens in hunting bags at wintering sites*. In: J.R. Longcore and G.F. Sepik (Eds). 8th American Woodcock Symposium, pp. 134: US Fish and Wildlife Service, Biological Report 16;

- analoghi dati relativi alla campagna di monitoraggio 2019-20, sia a livello nazionale che toscano sono stati forniti nella relazione "Monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana. Settembre 2019 – Marzo 2020" inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali con nota di cui prot. 170235 del 13 maggio 2020, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019, con il quale la Regione Toscana ha affidato all'Università di Firenze l'analisi dei dati raccolti nel monitoraggio; tale relazione è stata inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 05868 del 14 maggio 2020;

In sintesi, i rilevamenti effettuati in Toscana negli ultimi quattro anni forniscono i seguenti risultati:

a) nella campagna 2016-17, un primo picco di presenze nella prima decade di novembre (ICA 0,80) ed un secondo nella seconda decade di marzo (ICA 1,30);

a.1) nella campagna 2017-18, un primo picco di presenze nella prima decade di dicembre (ICA 0,41) e un secondo nella seconda decade di marzo (ICA 1,35);

a.2) nella campagna 2018-19, un primo picco di presenze nella seconda decade di novembre (ICA 0,60) e un secondo nella terza decade di marzo (ICA 1,60);

a.3) nella campagna 2019-20, si nota un graduale aumento delle presenze sino alla prima decade di novembre, seguito da una presenza relativamente costante tra la seconda decade di novembre e la prima di gennaio (ICA 1,4-1,48), un calo successivo sino alla seconda decade di febbraio ed un graduale aumento nelle decadi successive, con la massima presenza nella prima decade di marzo (ICA 1,8). Successivamente i monitoraggi sono stati interrotti a seguito dei blocchi imposti dalle misure COVID-19.

La presenza delle beccacce sul territorio toscano ha mostrato, anche considerando i valori dell'ICA, una differenza nella presenza di beccacce in funzione della decadi, pur con una variabilità temporale in tutte le annate considerate, con picchi di presenza significativi soprattutto a partire dalla seconda decade di novembre in tutte e quattro le annate di monitoraggio.

in Toscana emerge che tra novembre e dicembre si verifica la prima ondata di passaggio data dalla migrazione autunno-invernale e una seconda ondata di presenze (relativa evidentemente alla migrazione pre-nuziale) a partire dalla seconda decade di febbraio, in crescita sino alla seconda e terza decade di marzo; Questo dato conferma una certa presenza delle beccacce anche nella porzione terminale della stagione invernale, aprendo riflessioni sulla fenologia della migrazione pre-nuziale. La presenza registrata di esemplari dello Scolopacide nelle prime decadi di febbraio (2[^] e 3[^]), con valori dell'ICA del tutto comparabili a quelli emersi per le decadi autunnali (3[^] di ottobre e 1[^] di novembre) lascia presupporre un flusso migratorio, quanto meno sulla Regione Toscana, posticipato rispetto alla seconda decade di gennaio, periodo indicato attualmente come inizio della migrazione pre-nuziale.

a.4) tale fenologia del passo si raccorda con i dati raccolti con la stessa metodica nelle quattro annate a livello nazionale; i dati raccolti sembrano indicare che la specie si sia adattata al

riscaldamento climatico generale ritardando, rispetto al passato, la discesa autunnale verso le regioni meridionali: la presenza e i prelievi della specie nelle regioni alpine si mantengono sino a novembre-dicembre, e da esse si spostano verso sud in coincidenza con gli abbassamenti significativi di temperatura del suolo e la copertura nevosa che rendono difficile l'alimentazione; l'arrivo dei contingenti da nord nord-est nelle regioni centro-meridionali e in Toscana avviene in novembre-dicembre, talvolta con ulteriori discese in gennaio con movimenti influenzati dalle temperature del suolo; la permanenza delle condizioni di freddo che impediscono l'alimentazione della specie nel mese di gennaio-febbraio a nord degli appennini, determina l'inizio del ripasso primaverile solo dopo la prima decade di febbraio;

- a tale riguardo merita considerare che:

b.1) le mappe meteo dei mesi gennaio 2016, 2017, 2018 e 2019 mostrano la linea dell'isoterma zero sul nord Africa, con temperature sotto zero sul bacino mediterraneo e Toscana causate da forti ondate di gelo proveniente da nord est (vento Buran) che impediscono la migrazione, ma spingono contingenti di beccacce fermatesi a svernare in Ungheria a scendere nella nostra regione (Report inanellamento beccaccia stazione di Balaton HU). Tale discesa è da considerarsi come movimento erratico della specie alla ricerca di territori più idonei dove svernare;

b.2) i dati raccolti per la Toscana appaiono in sintonia con l'ipotesi che la migrazione pre-nuziale degli uccelli migratori in Europa comincia nel mese di febbraio. Ciò riguarda anche le specie come la beccaccia come riporta Peter Berthold - *La migrazione degli uccelli: genetica ed evoluzione*. 2015 e Ian Newton- *Birds Population* 2016;

b.3) i dati raccolti per la Toscana appaiono in sintonia con l'ipotesi che nel mese di gennaio il fotoperiodo (la durata della luce diurna) non sembra ancora sufficiente per innescare nella specie beccaccia i meccanismi fisiologici necessari ad attivare l'iperfagia necessaria all'acquisto di peso (20% in più) per sostenere la migrazione pre nuziale (Yves Ferrand- *Bécasse Histoire Naturelle*, 2015. JP Boidot – *Misterieuse et fascinante bécasse des bois*. 2013)

b.4) tali andamenti trovano conferma nello studio sull'accrescimento dell'apparato sessuale (gonadi) sulle beccacce prelevate nel mese di gennaio in Francia, Ungheria e Italia, che testimoniano il non avvenuto accrescimento delle gonadi, fattore essenziale anch'esso per la migrazione pre nuziale finalizzata alla riproduzione (Club National des Bécassiers , Report Gonades 2009);

b.5) il peso delle beccacce prelevate in Toscana nel mese di gennaio, nelle stagioni di caccia 2016-17-18 è in media inferiore ai 350 grammi, condizione di fitness minima per iniziare lo sforzo migratorio pre riproduttivo verso nord (Ali d'Italia Toscana: Studio e monitoraggio della specie beccaccia *Scolopax rusticola* in Toscana: 2015-16. 2016-17, 2017-18, a cura di Beccaccia d'Italia e FANBPO- Federazione associazioni Nazionali Beccaccia Paleartico Occidentale. Incaricata dalla Regione Toscana);

b.6) sulla base dei dati relativi alla lettura dei tesserini venatori della Toscana, effettuata annualmente per ogni specie e per decenni dalla stagione venatoria 2015/16 alla stagione 2017/18, si evince che nel mese di gennaio si abbate mediamente il 12,8 % del carniere annuale totale di beccacce, e che pertanto l'influenza complessiva del prelievo venatorio sulle popolazioni in transito e svernamento è piuttosto ridotta; approfondendo la questione si rileva che la percentuale complessiva del prelievo delle ultime due decenni di gennaio è pari all'8% del totale annuale (dato medio cumulato sulle tre stagioni disponibili). Tali trend sono confermati per le stagioni 2018/19 e 2019/20.

b.7) i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori regionali nelle ultime annate (contenuti nell'Allegato A3 inviato a Ispra a corredo della nota di cui prot. n. 194367 del 10 maggio 2019 e nella relazione inviata dall'Università di Firenze sopra citata) confermano che i movimenti migratori pre nuziali non si verificano a partire dal 31 dicembre o nel mese di gennaio. I valori relativi al numero di beccacce abbattute per giornata di caccia e l'analisi dei carnieri per decenni nelle stagioni venatorie 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018-19 e 2019-20, indicano che la Toscana vede il primo significativo arrivo delle beccacce (passo autunnale) alla terza decade di ottobre, con

progressivo aumento degli arrivi e delle presenze fino alla prima decade di dicembre; successivamente si assiste a un progressivo esaurimento della migrazione autunnale ed inizio dello svernamento, dalla seconda e terza decade di dicembre; l'ulteriore calo delle presenze dalla prima alla seconda decade di gennaio non dovrebbe sussistere se nella prima decade inizia la migrazione. Infatti esso è logicamente dovuto agli spostamenti verso sud di beccacce svernanti in Toscana in concomitanza del periodo statisticamente più freddo dell'anno; l'ulteriore calo delle presenze nell'ultima decade di gennaio, conferma che il transito del ripasso (migrazione pre nuziale) non è ancora iniziato. I dati dei tesserini concordano sostanzialmente e rafforzano la validità dei dati rilevati dai monitoraggi con il cane da ferma, per la Toscana e per il Centro Italia nel periodo considerato.

Preme quindi evidenziare che, pur in attesa di ulteriori conferme, derivate dalla auspicabile continuazione e perfezionamento del monitoraggio con il cane da ferma, sia nelle aree a divieto di caccia, sia nel territorio cacciabile, attraverso il progetto interregionale coordinato dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell'Università di Firenze, di cui all'Accordo sopra richiamato, i nuovi elementi di conoscenza sinora derivati dal monitoraggio e dai dati scientifici sopra riportati riferiti alla Toscana danno sufficienti e chiare indicazioni sui tempi di inizio e svolgimento del passaggio migratorio di ritorno. Preme tra l'altro evidenziare come ai sensi del predetto Accordo siano stati già analizzati ulteriori dati relativi agli abbattimenti, agli avvistamenti e alla lettura delle ali dei capi abbattuti sull'intero territorio nazionale. Di tale progetto è stato partecipato ISPRA, in ultimo, con nota di cui prot.45939 del 05/02/2020.

Rispetto ai dati riportati nel documento "Aggiornamento del documento key concepts" inviato da ISPRA al Ministero dell'Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l'altro due relazioni sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia, preme evidenziare che le citate diminuzioni del prelievo nelle regioni centrali italiane nella terza decade di dicembre, prima di gennaio non sono da imputare all'inizio della migrazione pre-nuziale poiché nelle analisi riportata manca qualsiasi riferimento a quello che succede successivamente, e soprattutto da fine gennaio a fine marzo. I dati delle temperature sopra riportati indicano infatti che in gennaio la migrazione verso nord risulta impossibile a causa della impossibilità di alimentazione per la specie data dal giungere/permanere di temperature inferiori allo zero a nord degli Appennini.

Sono altresì a favore dell'ipotesi che la migrazione pre-nuziale avvenga dopo gennaio le seguenti pubblicazioni:

•Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2019) "Inter-individual variation and consistency of migratory behaviour in the Eurasian woodcock. *Current zoology* 1-9

•Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Guidolin L. (2017) "Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking ". 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017.
https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf.

•Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) Satellite radio tracking of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: first data. *Proceeding of "XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists"*, Brussels, 27-29 August 2013:135.

•J.A. Wadsack., 1992. *Some notes on woodcock season 1990/91 in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.17. International Waterfowl Research Bureau.*

•J.A. Wadsack., 1981. *The woodcock situation in Tunisia. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.*

●J.A. Wadsack., 1981. *Some notes on woodcock in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.*

Si fa altresì presente che:

- la Regione Toscana ha previsto comunque al fine di conservare la specie un limite di prelievo massimo annuale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista;
- la Regione Toscana ha previsto per legge (art. 2 comma 1, L.R. 20/2002) il differimento dell'orario mattutino di caccia per la beccaccia, che inizia un'ora dopo l'orario consentito per le altre specie, allo scopo di prevenire la caccia alla posta;
- la Regione Toscana ha posto per legge (L.R. 20/2002, art. comma 7 bis) la possibilità di prevedere nel calendario venatorio, che la caccia alla specie sia praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; tale obbligo sarà posto anche per l'annata venatoria prossima, come nelle annate scorse; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- che il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto come normalmente avviene per le specie stanziali;
- con le recenti modifiche alla L.R. 3/94, viene disposto l'inasprimento della sanzione amministrativa per ogni capo abbattuto in difformità con le modalità, orari e periodi previsti nel calendario venatorio e nel regolamento regionale (art. 58 comma 1 lett. R bis), nonché l'applicazione nei casi suddetti, della sanzione accessoria del ritiro del tesserino venatorio per un anno, o per tre anni in caso di recidiva (art. 59 comma 3 bis);
- il territorio della Regione Toscana non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, come stabilito da ISPRA nel documento "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi", allegato al parere di cui prot. 16518 del 20/4/2020 dove sono indicati i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo": brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore), temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale, temperature minime giornaliere molto basse, temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo), estensione minima del territorio interessato su base territoriale, durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

A dimostrazione di quanto sopra affermato il Consorzio LaMMA (il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche) dimostra che la ricorrenza del fenomeno in Toscana è da considerarsi quasi trentennale (relazione prot. 635/2013 agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare").

Per quanto riguarda comunque la eventuale manifestazione di ondate di gelo, condizione che effettivamente porta le beccacce a concentrarsi nelle aree libere da ghiaccio e neve, la Regione Toscana sta predisponendo sulla base dei dati giornalieri forniti da LaMMA, di diffondere un sistema di avvisi nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali che pubblicizzino gli atti di sospensione del prelievo ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 3/94 al sopraggiungere delle condizioni negative per la specie di cui sopra.

Cesena (*Turdus pilaris*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;

-la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-La specie è classificata “Least Concern” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea nella European Red List of Birds 2015;

-nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;

-i dati riportati nella pubblicazione ISPRA “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).Tipografia SCR Roma”, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l’inizio della migrazione prenuziale;

-i dati dei Key Concepts proposti dalle altre nazioni UE sono tutti uniformi nell’identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione pre-nuziale (European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps.

(<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>) e questo concorda con i dati più recenti ottenuti con la telemetria satellitare

-nei dati contenuti nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree Euring, si indica come febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell’Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

-nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”, gli autori affermano: “*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*”;

-nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004”, in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

-in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.*”; in tale pubblicazione viene riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali indicazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 221 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio;

-la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l'incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Europa;

-la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;

-le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale *"si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"* ed infine *"il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."*;

-la specie in Toscana è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;

-la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;

-il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Si intende consentire il prelievo in pre-apertura anticipata il primo giorno utile di settembre, e la domenica successiva solo da appostamento fisso o temporaneo e, successivamente come sarà specificato su apposita emananda delibera in quanto:

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti presenti;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

-l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Gazza (*Pica pica*)

Si intende consentire il prelievo in pre-apertura anticipata il primo giorno utile di settembre, e la domenica successiva solo da appostamento fisso o temporaneo e, successivamente come sarà specificato su apposita emananda delibera in quanto:

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;

-la specie è classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

-la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Europa;

-la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano un leggero incremento del prelievo rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti presenti;

-la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

-la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

-l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Si intende consentire il prelievo in pre-apertura anticipata il primo giorno utile di settembre, e la domenica successiva solo da appostamento fisso o temporaneo e, successivamente come sarà specificato su apposita emananda delibera in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica dissettembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF";
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- nello studio "Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L'Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63", gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: *"In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante"* e nell'analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: *"Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza"*

decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo.”;

-nella pubblicazione della Regione Toscana “Gorreri L., Galardi L.- Guida al riconoscimento dei turdidi comuni, determinazione di età e sesso, 2012”, nella scheda descrittiva dei movimenti migratori della specie nella Regione Toscana gli autori affermano; *“Per gli ambienti toscani è da ritenersi specie nidificante, migratrice (dalla metà di settembre-novembre e febbraio-aprile) e svernante in gran parte della Regione”;*

-il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include la Toscana <https://www.eurobirdportal.org/>).

-Tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l’inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all’Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA;

-i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999”, evidenziano, come riportato nel testo, che *“...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.”;*

-nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano: *“I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”;*

-nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: *“La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”;* inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

-nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987- I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “turdus”: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia”, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore *“In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore”;*

-la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7 of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

-nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna”, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: *“Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi*

primaseconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”;

-in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

-in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, ed anche di quanto riportato nella pubblicazione “*Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia.*”; in tale pubblicazione viene chiaramente riportato l’inizio della migrazione prenuziale della specie a partire dal mese di febbraio, tali affermazioni vengono confermate anche nella tabella presente a pag. 229 fig. 3 (Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura) del medesimo studio; - la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

Si intende consentire il prelievo dal 1° ottobre al 31 gennaio, in quanto:

-la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica disettebre-31 gennaio;

-la specie è giudicata “Quasi minacciata” dall’IUCN;

-la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea dalla RedList of European Birds;

-i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2018/19, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Negli ultimi anni si ravvisa un lieve trend di diminuzione, che andrà analizzato meglio in relazione ai fenomeni di aumento delle temperature che stanno ampiamente modificando il comportamento migratorio;

-nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si: “*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;

-i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)” evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l’inizio della migrazione prenuziale, anche se la tabella sulla suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura indica a partire dalla terza decade di febbraio; - nei dati riportati nella pubblicazione “Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “*turdus*”: sintesi ed analisi delle riprese” in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un’analisi particolareggiata si afferma: “*Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in aprile sono del tutto assenti*”;

-nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra fine*

settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”;

-ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*”;

-la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004” ; in tutti i dieci lavori citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

-i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all’inizio della migrazione prenuziale, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)”;

-per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

-in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

-in riferimento al suddetto parere ISPRA si precisa che questa Amministrazione ha tenuto conto di tutta la bibliografia presente a livello nazionale, anche alla relazione “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004”;

-la Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12). Inoltre, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento che confermi l’incompatibilità con la direttiva dei carnieri stagionali e giornalieri stabiliti dalle regioni italiane per le diverse specie cacciabili.

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 8 dicembre, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

-la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa IUCN;

-lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato in passato dalle province anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti;

-la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall’ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo,

ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico “Fenologia delle nascite nella lepre europea” incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

- unificare l’inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l’inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell’attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;

- da ultimo occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio di cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l’apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo.

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; - si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Starna (*Perdix perdix*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 30 novembre, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la 3° decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa; - si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di cinque capi.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati all’interno degli ATC, la Regione può autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio in presenza di specifici piani di prelievo.

Motivazioni:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- unificare l’inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l’inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell’attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;

- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key concepts”;

-le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano che *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato”*, e che *“Nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere ammesso nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2”*;

-le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative; nel grafico dello studio riportato dall’Istituto nel parere a sostegno della propria tesi, non è desumibile per mancanza di dati né la percentuale delle varie classi né il valore assoluto dei capi ripartiti nei tre mesi rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;

-nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di cacciacompreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre), inoltre nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 (prot. 21930/T-A 11) viene riportato che non è condivisibile la caccia alla specie fagiano nel mese di dicembre *“in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo”* in netto contrasto con quanto invece riportato nella Guida per la stesura dei calendari dove si afferma che: *“L’eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.”*, accettando implicitamente la possibilità di prelievo nel mese di dicembre, considerato anche il fatto che non viene esplicitata la motivazione per la quale dovrebbe essere sospesa la caccia nel mese di dicembre;

-la sovrapposizione di una decade con il periodo di riproduzione, indicato nel documento Key concepts è permessa dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e pertanto l’inizio del prelievo può avvenire sin dalla seconda decade di settembre;

-uno studio condotto in Provincia di Siena (Morimando F. e Tassoni A. 2004 Manuale di gestione faunistica del territorio. Reda Edizioni) evidenzia in maniera chiara che le popolazioni “selvatiche” di fagiano sono legate alle operazioni di ripopolamento collegate a progetti di riqualificazione e miglioramento ambientale da parte degli ATC. Tali popolazioni naturalizzate non risentono della durata della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre purché le operazioni di ripopolamento vengano svolte attraverso l’uso di recinti di immissione e ambientamento. Risulta pertanto provato che con una stagione di apertura che va dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre il contingente di fagiani che sopravvive fino all’anno successivo all’interno delle strutture faunistiche ZRV è comunque significativo e non sussistono motivazioni di preoccupazione per la specie fagiano, tali da giustificare una riduzione di tale periodo di prelievo.

-da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l’apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Si intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, in quanto: - la normativa vigente (legge 157/92 art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre al 31 gennaio;

-l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni"*;

-è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

Si intende consentire il prelievo in braccata nelle aree vocate dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, eventualmente differenziati per ciascun Comprensorio e/o ATC, sulla base delle proposte da questi pervenute.

Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale.

Si intende consentire nelle aree non vocate di cui al predetto art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, il prelievo selettivo sulla specie nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 27/01/2020

Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie cinghiale ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Nelle aree non vocate la caccia in forma singola e con il metodo della girata è svolta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, si intende dare facoltà agli ATC ed ai titolari degli istituti faunistici privati, di attivare il prelievo selettivo sulla specie nelle aree vocate, nei periodi previsti dagli specifici piani annuali approvati dalla Giunta Regionale, previa parere Ispra.

RILEVATO

- che per quanto argomentato nelle premesse e assunti i dati e i riferimenti scientifici relativi alle singole specie risulta ampiamente motivato e giustificato, anche in relazione ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il discostamento del presente calendario faunistico venatorio regionale 2020/2021 dai suggerimenti dati dall'ISPRA con il proprio parere prot. n. 16518 del 20.4.2020.

- che in particolare la Regione Toscana intende discostarsi dai suggerimenti dell'ISPRA per le seguenti ulteriori specifiche motivazioni:

- **Moretta:** il periodo di cacciabilità della moretta è fissato dal calendario venatorio regionale dal 1 novembre al 31 gennaio, proprio per evitare la possibilità di confusione con la moretta tabaccata che ha un periodo di migrazione post nuziale molto più anticipato che va da fine settembre alla fine di ottobre. Sottolineiamo inoltre che in base alla citata Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (par. 2.6.10 e 2.6.13) non è mai previsto il divieto di caccia per specie simili;

- **Moriglione e Pavoncella:** la cacciabilità delle due specie è espressamente ammessa dall'ISPRA nel proprio parere prot. n. 16518 del 20.4.2020 come del resto è stato confermato dal Consiglio di Stato con la già richiamata ordinanza, Sez. III, n. 5249 del 18 ottobre 2019, successiva alla nota del Ministero dell'Ambiente 9 luglio 2019 n. 16169 che, con riferimento all'Accordo AEWa, invita le Regioni a non prevedere il prelievo venatorio di moriglione e pavoncella.

L'Accordo AEWa è un accordo di diritto internazionale cui l'Italia ha aderito con la L. n. 66/2006 e l'UE con decisione 2006/871/CE del Consiglio del 18.7.2005. Tale accordo trova applicazione nell'ordinamento italiano se e in quanto recepito secondo la procedura di cui all'art. 18 L. 157/1992 che, al comma 3, dispone che sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito l'ISPRA, a disporre eventuali variazioni dell'elenco delle specie cacciabili.

Il che non è avvenuto per quanto concerne moriglione e pavoncella che dunque restano cacciabili nell'arco temporale stabilito dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, ciò anche tenuto conto del fatto che l'art. 7 della Direttiva Uccelli risulta ad oggi invariato, dal momento che l'accordo AEWa non ha ancora efficacia vincolante neppure nell'ordinamento comunitario, in quanto sulle modifiche della classificazione della specie suddetta la Commissione ha espresso riserva anche per gli Stati membri;

- **Carnieri:** si fa presente che i limiti di carniere giornaliero e stagionale indicati per la specie allodola sono in linea con quanto previsto da ISPRA e dal Piano Nazionale di Gestione; per la beccaccia il combinato disposto della proposta di calendario 2019-20 e della L.R. 20/2002 e s.m.i., rispetta il parere ISPRA; per il codone, quaglia e il moriglione il calendario rispetta il limite stagionale fissato da ISPRA;

- **Tortora:** la caccia nella giornata di pre-apertura eventualmente prevista si effettuerà, ai sensi della predetta l.r. 20/2002 esclusivamente da appostamento, così come prescritto da ISPRA. Ricordiamo che la tortora selvatica, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 16 settembre al 31 ottobre, di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre, e pertanto non viene praticata alcuna caccia vagante sulla specie;

- **Apertura della caccia prima del 1° ottobre**

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Toscana e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato.

- Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Toscana sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata.

2. Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 20 settembre-1 ottobre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.

3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Tortora, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 20 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 22% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).

4. Efficacia della vigilanza: Non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Toscana.

-Per quanto sopra esposto la Regione Toscana non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA.

-Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

- **Tordo sassello:** l'apertura prevista dal calendario è in linea con quanto indicato da ISPRA;

- **Merlo, gazza e cornacchia grigia:** le prescrizioni indicate nel parere ISPRA sono previste nelle Linee Guida per la redazione dei calendari venatori per l'eventuale apertura anticipata della caccia e la Regione Toscana le ha completamente rispettate nel presente provvedimento;

- **Chiusura della caccia alla beccaccia:** oltre a quanto già rilevato con riguardo alla specie nella parte ad essa sopra dedicata, è confermata la chiusura della caccia il 31 gennaio, come previsto dal CFVR della Regione Toscana 2019/2020 ritenuto legittimo dal TAR Toscana, Sez. II, con ordinanza 5.11.2019 n. 645 in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 22.10.2019 n. 7182 che ha statuito che in Italia, in base ai più recenti approdi scientifici, la migrazione prenuziale ha inizio nel mese di marzo. Comunque, pur essendo una specie con trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ossequio alle raccomandazioni di cautela dell'ISPRA, la Regione Toscana ha previsto precauzionalmente una serie di restrizioni all'attività venatoria: carniere

massimo di 20 capi all'anno per cacciatore e di 3 capi/giornata, l'orario di inizio ritardato di un'ora, l'obbligo dell'uso del cane al fine di ridurre il fenomeno della caccia all'aspetto; limitazioni territoriali durante il mese di gennaio in linea con le prescrizioni dei documenti ISPRA; sanzioni accessorie aggravate per la caccia all'aspetto, tra cui il ritiro del tesserino venatorio; la possibilità per la Regione di sospendere la caccia alla beccaccia in caso si verificano "ondate di gelo".

Come specificato nella nota di cui prot. n. 194367 del 10 maggio 2019, e nella documentazione ad essa allegata (allegati A1), A2 e A3)) la Regione ha compiuto, anche in collaborazione con la F.A.N.B.P.O., adeguati monitoraggi continuativi sulla specie (prelievi, presenze, indici di abbondanza e cinegetici) a partire dal 2016, che denotano il reale andamento delle fasi di migrazione autunno-invernale e pre-riproduttiva, attraverso personale abilitato dalla Regione, con cani abilitati da Enci, secondo le indicazioni fornite da ISPRA e metodi standardizzati. La Regione Toscana dal 2020 ha iniziato uno specifico approfondimento del monitoraggio anche in 7 aree a divieto di caccia, come indicato nel protocollo ISPRA/2018 e come comunicato formalmente allo stesso Istituto. La Regione Toscana è inoltre capofila di un progetto di monitoraggio della specie a livello nazionale, iniziato nel 2019, che ha già visto l'adesione formale di altre Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia). Il progetto, sottoposto alla supervisione scientifica dell'Università di Firenze, ha già prodotto il primo report citato in precedenza sia sull'analisi locale e nazionale dei dati forniti dal monitoraggio, sia sui dati di prelievo, sia sull'età dei capi abbattuti.

La Regione Toscana, ha quindi assolto (Consiglio di Stato, Sez. III, 3852/2018) alla necessità di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio.

La decisione di indicare come chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio risulta inoltre avvalorata dallo specifico parere, oltre che dai dati forniti dall'Università di Firenze, dal parere rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, con nota di cui prot. n. 276093/2019.

Alla luce degli esiti di precedenti azioni amministrative e contenziosi generati sulle date di chiusura della stagione venatoria alla beccaccia preme inoltre evidenziare:

a) che, valutate preventivamente, sono state poste adeguate misure di tutela della specie soprattutto la sua maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche: non a caso sono state previste apposite precauzioni, quali i limiti di prelievo giornaliero e stagionale nonché la sospensione immediata dell'attività venatoria in caso di avversità atmosferiche di particolare intensità;

b) che l'inizio del periodo di migrazione pre-nunziale, agli esiti delle più recenti indagini scientifiche che sono state sopra richiamate con riferimento alla specie, è da collocarsi non prima della terza decade di febbraio e non oltre la seconda decade di aprile e quindi la caccia è sicuramente assentibile, sostenibile e rispondente alla più rigorosa applicazione del principio di precauzione fino al 31 gennaio come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 7182/2019);

c) che dunque risulta superato il provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro sollecitazione del MATTM e di cui alla comunicazione n. 100 del 15.1.2016 che ebbe d'imperio a modificare il Calendario Venatorio Regionale della Toscana anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio in ragione del fatto che la prevista chiusura al 31 gennaio avrebbe coinciso con l'inizio del periodo della migrazione prenunziale. In disparte che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal TAR Toscana con la richiamata sentenza Sez. II n. 420/2910, alla luce degli arresti scientifici oggi raggiunti l'inizio della migrazione prenunziale della beccaccia è da individuarsi non prima della terza decade di febbraio; con la conseguenza che è giustificata la scelta della Regione Toscana di consentire il prelievo venatorio della specie fino alla fine di gennaio;

d) che la legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio è ulteriormente confermata dai risultati dei monitoraggi della specie beccaccia tenuto conto:

- che sono stati eseguiti per conto della Regione da personale qualificato attraverso corsi effettuati conformemente alle indicazioni Ispra e con cani specializzati e abilitati dall'ENCI e sui quali Ispra ha espresso il proprio apprezzamento, sono stati effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma 2018" (Ispra prot. n. 17370 del 19 febbraio 2018) e i cui risultati sono stati recepiti dalla F.A.N.B.P.O. (Federazione Internazionale degli operatori di Beccaccia del Palearctico Occidentale) e resi pubblici con comunicazione prot. n. 185268 del 6.5.2019;

- che dal 2020 ai monitoraggi sulle aree cacciabili, come comunicato ad ISPRA con nota di cui prot. 45939 del 05/02/2020, sono stati affiancati quelli condotti in 7 aree campione poste in divieto di caccia, attraverso localizzazione gps delle beccacce incontrate in percorsi prestabiliti e cartografati, con cani muniti obbligatoriamente di collari satellitari GPS. Il tutto è stato riversato in apposito programma di cartografia (GIS), contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA nel parere;

- che la Regione ha provveduto a fornire ad ISPRA (nota prot. n. 0267321 dell'8 luglio 2019) i dati in merito alle attività di prelievo e monitoraggio sullo svernamento e migrazione pre-riproduttiva effettuate per oltre tre stagioni consecutive in Toscana che l'Istituto ha immotivatamente ignorato;

- che sono stati esplicitati anche i dati relativi agli abbattimenti nelle aree di campionamento, dando espressamente atto degli esiti della lettura dei tesserini venatori della Toscana e dei dati comunicati dai cacciatori abilitati durante i monitoraggi nei periodi cacciabili;

e) che, al contrario, l'Ispra, nel proprio parere prot. n. 16518 del 20.4.2020, non esplicita quali siano stati i dati raccolti direttamente dall'Istituto con specifico riferimento alla beccaccia e al territorio della Regione Toscana, come stabilito dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992 e ss.mm.ii.

f) che la Regione, per espressa disposizione normativa di cui agli artt. 2, comma 3 e 10 L.R.T. 3/1994 e ss.mm.ii., può avvalersi per la calendarizzazione dell'attività venatoria, com'è stato, dei pareri scientifici resi dalle Università toscane, da Istituti Scientifici, da Organismi di studio e dall'Osservatorio per la Fauna e l'Attività Venatoria (che è assunto a riferimento anche dall'Ispra per Italia centrale) la cui valenza scientifica è da porsi sullo stesso piano dell'attività consultiva svolta dall'Ispra;

g) che l'Ispra, per quanto concerne i turdidi, riconosce che tali mutamenti climatici hanno ritardato e non anticipato la decade di inizio della migrazione prenuziale, all'attualità, secondo i più recenti accreditati arresti scientifici, da collocarsi anche per la beccaccia, il cui flusso migratorio è sovrapponibile a quelli dei turdidi, nel mese di febbraio;

h) non è dato anteporre i Key Concepts (privi di qualsiasi vincolatività giuridica come riconosciuto dallo stesso TAR Toscana, che sono stati assunti dall'Ispra ancorché non attuali) al combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 e ss.mm.ii. nel testo vigente dopo la revisione di cui alla legge comunitaria n. 122/2016, dal momento che la data del 31 gennaio è rimasta quale perdurante e legittimo termine del periodo di caccia alla beccaccia. A maggior ragione non è dato anteporre il parere dell'Ispra, non vincolante, alla disposizione di legge. Voler anticipare, per il principio di precauzione, al 31 dicembre la chiusura della caccia alla beccaccia porterebbe ad una interpretazione non costituzionalmente orientata dei richiamati commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che invece comporta il loro necessario coordinamento nel senso che, per la beccaccia, la data del 31 gennaio quale stabilito e perdurante termine del periodo di caccia (comma 1) non può che ritenersi compatibile con la previsione del divieto di caccia nel corso della migrazione prenuziale (comma 1 bis), così da rispettare il principio di precauzione assunto dal legislatore a presidio del patrimonio faunistico, senza di che dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il legislatore ha introdotto disposizioni tra loro contrastanti e inconciliabili;

i) i dati Key Concepts, assunti dall'Ispra, comportano evidenti incongruenze nella calendarizzazione della caccia alla beccaccia in Italia e segnatamente in Toscana, come espressamente ammesso dall'Ufficio Legislativo del MATTM con propria nota 23.1.2015 prot. n. 1347, tuttora inspiegabili e rimaste inspiegate, dovendosi affrontare il fenomeno della migrazione su basi transnazionali; tanto che l'Ispra, con propria nota prot. 1683 del 17.1.2017, ha riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori relativi alle specie migratrici sono inattendibili evidenziando la necessità di un Atlante Europeo della Migrazione che all'attualità non è stato ancora adottato. Ciò è stato confermato dal MATTM con propria comunicazione 17.1.2017 prot. n. 1288, indirizzata a tutte le Regioni e dunque doverosamente assunta anche dalla Regione Toscana, con cui ha riconosciuto che l'acquisizione di dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo deve ritenersi quale indefettibile presupposto per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di rotte di migrazione complessive. Il che appare da solo sufficiente a discostarsi dal parere Ispra in ordine all'indicazione del 31 dicembre, estensibile al 10 gennaio, quale termine di chiusura della caccia alla beccaccia. Del resto, a quanto risulta, i dati dei Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso dell'aggiornamento del documento avviato nel 2018 e ancora in corso indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia nel mese di marzo;

- **Chiusura della caccia alle specie acquatiche** (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione, pavoncella e moriglione): si sottolinea che tutte le zone umide naturali toscane o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Min. Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate l'alzavola, la canapiglia, il codone e la folaga, sono le uniche che risultano dai Key Concepts in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie. Per il germano reale, dato in migrazione prenuziale dal 1° gennaio, vale quanto riportato per il colombaccio come indicato dal punto 3.4.34 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli.

- **Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio**

Ritenuto che il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide e tanto meno entro 50 metri di distanza da questi;

- che tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento;

- che tale suggerimento non trova alcuna giustificazione scientifica e comunque si pone in contrasto con le secolari tradizioni venatorie delle Toscana limitatamente ad alcune specifiche zone situate nei territori di Massa, Pistoia, Livorno, Lucca;

- **Chiusura della caccia ai Turdidi** (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena): le recenti valutazioni dell'ISPRA hanno rivisto le date di migrazione prenuziale del tordo bottaccio e della cesena, con

inizio alla terza decade di gennaio. Pertanto, in considerazione dei dati della Regione secondo cui la migrazione prenuziale ha inizio nel mese di febbraio e comunque della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa, la chiusura al 31 gennaio risulta in linea col dettato normativo. Queste due specie peraltro risultano in aumento su tutto l'areale europeo di nidificazione;

- **Apertura caccia alla lepre:** rispetto alle considerazioni dell'ISPRA sul periodo riproduttivo della lepre in settembre – ottobre, oltre a ricordare che lo stesso ISPRA in proprio parere datato 28/05/2013 riporta che in tale periodo si verifica meno del 5% delle nascite per tale specie, risulta opportuno considerare che l'apertura generale della caccia a tutte le specie ripartisce il prelievo venatorio in modo più equilibrato evitando che i cacciatori concentrino il prelievo su eventuali specie con apertura posticipata. Oltre a ciò la lepre in Toscana, grazie al reticolo di istituti faunistici pubblici e privati in cui la lepre è specie di indirizzo faunistico (complessivamente oltre il 20% della superficie regionale), risulta stabile e in talune realtà addirittura in aumento. Per quanto riguarda coniglio selvatico e minilepre, trattandosi di specie rispettivamente parautoctona e alloctona, si ritiene che non siano giustificate le particolari misure di conservazione proposte;

- **Caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola:** si evidenzia che tali modalità di caccia, rispetto ai rilievi mossi da Ispra nel parere alle proposte di calendario, sono lecitamente consentite nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) della L. 157/92. Il calendario proposto dalla Regione è rispettoso del dettato normativo in quanto in ogni unità di gestione tali attività di caccia rimangono aperte per tre mesi, pur variando nei vari ATC la data di apertura e di chiusura. Relativamente alle scelte di consentire il prelievo, anche nelle aree non vocate, si rappresenta inoltre la motivazione di carattere sanitario finalizzate a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti. Ciò, anche ai sensi di quanto in merito richiamato nella sopra citata nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica, sia spaziale attraverso l'attività venatoria.

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare assensibile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa;

RITENUTO pertanto, per tutte le motivazioni sopra esplicitate di stabilire la data del 31 gennaio 2021 per la chiusura della stagione di caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per

l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carniere prudenziali a carattere giornaliero e stagionale;

DATO ATTO che l'articolo 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di carniere giornaliero riguardanti la selvaggina stanziale e migratoria;

RITENUTO tuttavia opportuno di fissare limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone, quaglia e pavoncella 25 per specie e per cacciatore;
- tortora 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- moretta, 20 capi per cacciatore,
- moriglione, 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

CONSIDERATO che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all'art. 8 che *“la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.”*;

CONSIDERATO pertanto che l'eventuale apertura anticipata alle specie Tortora, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, sia autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura ovvero una sospensione pari all'arco temporale dell'apertura anticipata in conformità all'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato;

CONSIDERATA la segnalazione dell'ISPRA in merito agli Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III punto 4.1.4 prevede: *“Le parti contraenti s'impegnano ad eliminare gradualmente l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000”*.

CONSIDERATO che l'impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

RITENUTO opportuno mantenere, come da precedenti indicazioni di ISPRA il 31 ottobre come giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*);

RITENUTO opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

CONSIDERATO quanto previsto all'art. 6 bis della l.r. 3/94 ed al DPGR 48/R/2017 in merito alla gestione delle aree vocate e non vocate per gli ungulati, nonché quanto emerso dai dati relativi ai danni alle colture agricole raccolti e conservati agli atti d'ufficio;

RAVVISATA quindi la necessità di rendere efficaci gli obiettivi di conservazione o riduzione degli ungulati, rispettivamente nelle aree vocate e non vocate, anche attraverso la possibile estensione dei tempi di caccia alle suddette specie, consentendo l'esercizio della caccia di selezione per 5 giorni alla settimana, in conformità ai periodi, ai piani e ai pareri resi per le diverse specie ai sensi di quanto disposto all'art. 11-quaterdecies, comma 5, d.l. 203/05 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248;

CONSIDERATO il suggerimento più volte espresso dall'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli Ungulati;

PRESO ATTO che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale legge 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, non è possibile vietare l'utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019);

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio toscano si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 691/2010; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Liguria, Sez. II, n. 772/2014; TAR Umbria, Sez. I, n. 27/2019), calendario che contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell'ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l'altro in ambito locale, nei vigenti piani faunistico venatori provinciali;

RITENUTO, quanto al richiamo dell'ISPRA alle Linee Guida nazionali per la VInCA approvate dalla Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome (Intesa del 28.11.2019) secondo le quali (cfr.

punto n. 3) anche i calendari venatori dovrebbero essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale:

- che esse si auto-definiscono come un documento di “indirizzo”, “di carattere interpretativo e dispositivo”, contenente “indicazioni” ed “elementi di approfondimento ed interpretazione”;
- che l’ISPRA ha inammissibilmente ignorato la nota della Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 13415 del 25.02.2020) inviata alle Regioni con cui si specifica che le Linee Guida, in quanto documento di indirizzo a carattere interpretativo, non possono modificare la vigente normativa nazionale;
- che la stessa comunicazione dirigenziale si rifà sia all’art. 6.3 della Dir. Habitat sia all’art. 5 DPR n. 357/1997 sia all’art. 5 D.lgs. 152/2006 che sottopongono alla procedura integrata VAS – VInCA solo gli atti di pianificazione e non anche gli atti di calendarizzazione dell’attività faunistico venatoria come del resto costantemente affermato in giurisprudenza (oltre alle già citate, TAR Lombardia, Sez. II, n. 365/2014; TAR Marche, Sez. I, n. 271/2017);
- che in questo senso le Linee Guida sono state impugnate con ricorso al TAR del Lazio notificato anche a questa Regione (ricorso R.G. n. 2064/2020);
- che la ridetta nota dirigenziale del Ministero dell’Ambiente del 25.2.2020 esclude dalla procedura integrata VAS – VInCA i calendari venatori che siano conformi a piani faunistico venatori già assoggettati alla stessa procedura;
- che nella Regione Toscana, per le considerazioni svolte in premessa, è perdurante la validità ultraquinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale e comunque la perdurante validità dei piani faunistico venatori provinciali per l’espressa previsione di cui all’art. 7 bis della L.R. n. 3/1994 che sono stati sottoposti a procedura di VAS – VInCA ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR 357/1997 e dell’art. 5, comma 2, lett. b) L.R. n. 10/2010 (per riferimenti TAR Marche, Sez. I, ord. n. 174/2019);
- che la verifica dei contenuti del calendario faunistico venatorio regionale 2020/2021 di cui al presente atto ne ha dimostrato la coerenza con le finalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 della Toscana;
- che pertanto il presente Calendario Venatorio, in conformità alla richiamata nota di chiarimenti della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25.2.2020 n. 13415, non deve essere sottoposto a VINCA;

VISTO l’Allegato A) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

VISTO l’Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, contenente i periodi di caccia in braccata per ciascuno dei comprensori regionali;

VISTO quanto riportato nella L.R. 3/94 all’art. 28 comma 9 bis, relativamente all’obbligo previsto di annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l’abbattimento accertato;

VISTA la DGRT n. 803 del 24.07.2017, “Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo”;

CONSIDERATO necessario indicare le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;

CONSIDERATO in particolare che per le Aziende Agrituristiche venatorie sussiste l’obbligo di possesso del tesserino venatorio da parte del cacciatore, ma non sussiste altresì l’obbligo di annotarvi la selvaggina abbattuta;

CONSIDERATI gli esiti delle procedure istruttorie operate dagli uffici regionali, delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2019/20, promosse e pervenute all'Assessorato da parte delle Associazioni e degli ATC, e le scelte operate dalla Giunta regionale nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente, in merito agli argomenti di cui al presente atto;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati:

1.1) dal 20 settembre al 31 dicembre 2020 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2021, in presenza di specifici piani di prelievo.

1.2) dal 20 settembre al 30 novembre 2020 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2020 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 20 settembre al 8 dicembre 2020 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 20 settembre al 31 ottobre 2020 la caccia è consentita alle specie combattente, quaglia e tortora (*Streptopelia turtur*); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;

1.6) dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2021 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2021 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2021 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.

2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, nel

rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2) Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale.

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 27/01/2020 e successive integrazioni. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, a tutti i cacciatori iscritti all'ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati.

2.5) nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per comprensorio di cui al precedente punto 2.1) nelle aree boscate e cespugliate poste all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche-Venatorie poste in area non vocata, fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell'Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali;

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone, quaglia e pavoncella 25 per specie e per cacciatore;
- tortora 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 9 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 9 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal 1° al 31 gennaio 2021 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristiche venatorie. La eventuale manifestazione di “ondate di gelo”, ovvero il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali;

4.4) dal 1° al 31 gennaio 2021, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.5) dal 1° al 31 gennaio 2021 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 16 agosto 2020 al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 17/09/2020), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

□□nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;

□□divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;

□□divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

□□divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);

□□divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

□□divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

□□□relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*), Pavoncella;

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento;

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'Applicazione denominata "TosCaccia", o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia";

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione ovvero una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata;

13) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento;

14) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

15) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia (SIFV).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI